

Circ. n. 47







"S. G. Bosco-BenedettoXIII-Poggiorsini" 70024 Gravina in Puglia - Corso Vittorio Emanuele, 32/34 Tel. - Fax 080-322-1229

www.icsgboscogravina.edu.it baic88100c@istruzione.it baic88100c@pec.istruzione.it c.f. 82014660722







Gravina in Puglia 26/11/2022

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G. BOSCO - BENEDETTO XIII - POGGIORSINI" - -GRAVINA IN PUGLIA Prot. 0004500 del 26/11/2022

I-1 (Uscita)

Alle Famiglie Ai Docenti Al Personale ATA Al D.S.G.A. Albo on-line Al sito Web

**OGGETTO**: Divieto utilizzo telefono cellulare/smartphone nelle Istituzioni scolastiche.

Con la presente si ribadisce il divieto di utilizzo di telefoni cellulari/smartphone e di altri dispositivi mobili all'interno delle strutture scolastiche come richiamato dalla normativa vigente (DPR 24 giugno 1998, n. 249 – Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; DPR 21 novembre 2007, n. 235 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Direttiva Ministeriale 15 marzo 2007 – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; Legge 29 maggio 2017 n. 71 recante Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo).

Il divieto di utilizzo del cellulare e degli altri dispositivi mobili si applica, oltre che durante l'orario di svolgimento delle lezioni, anche durante gli intervalli e nelle altre pause dell'attività didattica (ad es. mensa, intervallo...).

Come previsto anche dal "Regolamento di Istituto" pubblicato sul sito della scuola al seguente link, l'uso dei dispositivi mobili può essere eventualmente consentito qualora servisse per lo svolgimento di attività didattiche innovative e collaborative, finalizzate all'acquisizione da parte degli alunni di un livello di competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l'uso consapevole e responsabile delle tecnologie. Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l'apprendimento permanente, identificate dall'Unione Europea. L'uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili, o delle funzioni equivalenti presenti sui telefoni cellulari è pertanto consentito, ma unicamente su indicazione del docente, con esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall'insegnante, con comunicazione scritta alle famiglie.

Per le registrazioni e riprese audio/foto/video per uso didattico si richiede autorizzazione scritta dalle famiglie. In nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto e senza il consenso dell'insegnante.

Nel caso in cui gli alunni non tengano il cellulare spento, lo utilizzino per chiamate e/o messaggistica o altri usi non consentiti (giochi, ascolto musica, ecc.), lo utilizzino durante una verifica scritta o effettuino riprese audio/foto/video senza informare preventivamente il docente, lo stesso provvederà al **ritiro dello strumento**, alla convocazione della famiglia per la riconsegna del cellulare (durante l'orario scolastico) e all'eventuale cancellazione di file alla presenza della famiglia. Le stesse sono invitate ad adoperarsi, nel modo che riterranno più opportuno, a sensibilizzare i propri figli ad un uso idoneo dei suddetti dispositivi, contribuendo a creare quell'alleanza educativa in grado di trasmettere obiettivi e valori per costruire insieme identità, appartenenza e responsabilità.

Tale divieto riguarda anche il personale docente durante lo svolgimento delle attività di insegnamento, in considerazione dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dalla necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per lo svolgimento sereno ed efficace delle attività didattiche, unitamente all'esigenza educativa di offrire ai ragazzi un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti. Sono tuttavia esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti collaboratori del D.S. e i docenti fiduciari di plesso che, per motivi logistici ed organizzativi, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento dal D.S. o da un suo delegato.

A tal proposito si richiama la sentenza della corte d'Appello di Milano, del 3 aprile 2019 n.462, che, in seguito alla sospensione di una docente per l'utilizzo del cellulare durante le ore di lezione, ha condannato la stessa a pagare anche le spese processuali. Secondo la corte d'appello, infatti, la circolare del MIUR n. 362 del 25 agosto del 1998 è chiara nel vietare tutti i comportamenti che «si traducono in una mancanza di rispetto nei confronti degli alunni e recano un obiettivo disturbo al corretto svolgimento delle ore di lezione». La pronuncia richiama gli insegnanti all'osservanza della direttiva ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007 sul divieto dell'utilizzo dei cellulari durante le lezioni. Altre condanne similari sono state emesse dalla Corte di appello di Brescia con la sentenza del 23 maggio 2018 n. 136 e dal Tribunale di Torino con la sentenza del 19 marzo 2018 n. 5328.

Lo stesso divieto di utilizzare telefoni cellulari riguarda anche il **personale ATA** e i collaboratori scolastici durante le ore di lezione nei luoghi ad essi destinati, comprese le pertinenze frequentate dagli alunni quali atri e corridoi etc.

Si confida nella massima collaborazione di tutti.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa Antonia MASSERIO